

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE n. 997

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno

Oggetto: Compensazioni finanziarie provenienti dalla Svizzera a favore dei comuni piemontesi di confine e possibili margini di utilizzo in relazione al finanziamento dei servizi sanitari territoriali

Premesso che

- la legge 26 luglio 1975, n. 386, disciplina l'accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri e alle compensazioni finanziarie a favore dei comuni italiani di confine;
- con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2023, n. 24-8014, la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole alla modifica dei criteri di utilizzazione delle compensazioni finanziarie per gli anni 2022 e 2023, in applicazione dell'articolo 10, comma 6, della legge 13 giugno 2023, n. 83;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2024 sono stati definiti i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine per gli anni 2022 e 2023;
- la normativa vigente consente ai comuni frontalieri, entro determinati limiti, di utilizzare una quota di tali risorse anche per spesa corrente, riaprendo il dibattito sulla destinazione concreta dei cosiddetti ristorni;
- nel dibattito pubblico piemontese, anche in relazione alla cosiddetta tassa sulla salute per i frontalieri, è stata richiamata l'esigenza di chiarire se e in quale misura le risorse provenienti dalla Svizzera possano concorrere al rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari dei territori interessati;

Considerato che

- le compensazioni finanziarie operate dai Cantoni svizzeri non costituiscono risorse liberamente disponibili per il bilancio regionale, ma somme soggette a una disciplina specifica che richiede piena trasparenza circa attribuzione e utilizzo sul territorio piemontese;
- risulta quindi necessario conoscere con precisione quale quota delle somme complessivamente trasferite all'Italia sia riferibile ai comuni piemontesi di confine, come tali risorse siano state ripartite e per quali finalità siano state o si intendano utilizzare;
- in presenza del confronto politico e istituzionale sulla compartecipazione alla spesa sanitaria dei lavoratori frontalieri, appare utile chiarire se esistano margini normativi per destinare tali risorse, o strumenti compensativi alternativi, al rafforzamento dei servizi territoriali senza ulteriori aggravii economici per i frontalieri piemontesi.

Tutto ciò premesso si

INTERROGA

la Giunta regionale

per sapere:

1. quale sia, con riferimento alle più recenti annualità oggetto di riparto disponibili, l'ammontare complessivo delle compensazioni finanziarie provenienti dalla Svizzera spettante ai comuni piemontesi di confine, con indicazione dei criteri applicati e dei comuni beneficiari;
2. se la Regione disponga di un quadro aggiornato dell'utilizzo di tali risorse da parte dei comuni piemontesi, distinguendo almeno tra investimenti e spesa corrente e indicando le principali finalità finanziate o programmate;
3. se, alla luce della normativa vigente, sussistano margini giuridici e finanziari per destinare, direttamente o indirettamente, tali risorse - o quote delle stesse - al rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari nei territori di confine, ovvero se la loro destinazione al finanziamento del Servizio sanitario regionale debba ritenersi preclusa;
4. quale sia la posizione della Giunta rispetto all'ipotesi di attivare, nei limiti consentiti dall'ordinamento, strumenti compensativi o iniziative presso il Governo affinché il rafforzamento dei servizi nelle aree di confine non si traduca in un ulteriore aggravio economico per i lavoratori frontalieri piemontesi.